

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3085

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012

Presentato il 29 aprile 2015

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia sancisce l'impegno di entrambi i Paesi a promuovere tutte le iniziative bilaterali possibili volte al mi-

glioramento della cooperazione al fine di rafforzare la sicurezza nelle rispettive aree turistiche durante i periodi di alta affluenza e, in generale, nei rispettivi Stati in occasione di avvenimenti di grande richiamo.

L'Accordo si pone l'obiettivo di sviluppare nuovi strumenti di cooperazione operativa tra le forze di sicurezza interna dei

rispettivi Stati prendendo spunto, a tal fine, dagli strumenti giuridici di collaborazione già esistenti in ambito internazionale in materia di cooperazione transfrontaliera e dalle decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del 23 giugno 2008 che, com'è noto, a differenza delle decisioni quadro, sono direttamente esecutive.

L'Accordo crea uno specifico strumento giuridico per regolamentare tale forma di collaborazione operativa, riprendendo nel contenuto, limitatamente alle parti relative alle operazioni congiunte, la medesima disciplina giuridica prevista dalle citate decisioni del Consiglio dell'Unione europea.

La possibilità di disporre operazioni congiunte anche nell'ambito di accordi internazionali di polizia è stata recentemente introdotta, nel nostro ordinamento, attraverso l'articolo 7-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, della legge 15 ottobre 2013, n. 119. Nel prevederle, la norma disciplina alcuni aspetti pratici connessi al loro svolgimento sul territorio nazionale (attribuzioni di qualifiche pubbliche agli agenti stranieri impegnati in tale attività, porto e uso delle armi, altro).

Il contesto internazionale pone l'accento sulla ferma necessità di una collaborazione più stretta al fine di garantire la sicurezza e il benessere delle rispettive comunità.

Sotto il profilo tecnico-operativo, l'Accordo si è reso necessario per realizzare una più stretta cooperazione bilaterale di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché per prevenire la commissione di reati, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, dagli obblighi internazionali e da quanto stabilito nell'intesa stessa.

L'atto internazionale specifica innanzitutto quali sono le Autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'Accordo (articolo 1), ossia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per la Parte italiana e la Direzione della cooperazione internazionale del Ministero del-

l'interno per la Parte francese; individua poi l'ambito nel quale la cooperazione stessa si renderà operativa, ossia il mantenimento dell'ordine pubblico e la prevenzione dei reati, attraverso l'effettuazione di pattugliamenti concordati tra le Parti e l'esecuzione di operazioni di polizia congiunte in cui gli agenti di uno Stato partecipano a operazioni di polizia nel territorio dell'altro Stato (articolo 2).

L'Accordo sancisce quindi (articolo 3), quali saranno le modalità della cooperazione, che si sostanzieranno nello specifico nell'assistenza da parte degli agenti dello Stato di invio agli agenti dello Stato di destinazione, in special modo nelle attività che vedono coinvolti connazionali. Le attività degli agenti dello Stato di invio avverranno sotto il controllo e, generalmente, alla presenza di agenti dello Stato di destinazione. L'impiego e l'organizzazione del servizio degli agenti dello Stato di invio avverranno secondo le istruzioni dell'autorità competente dello Stato di destinazione.

Gli articoli 4 e 5, in coerenza con il Trattato di Prüm e con le citate decisioni del Consiglio dell'Unione europea, disciplinano l'uso delle armi, delle munizioni e delle attrezzature, nonché dei veicoli nell'ambito delle attività di cooperazione; in entrambi i casi vige il richiamo al rispetto delle norme e della legislazione dello Stato di destinazione, che, nella fattispecie, sono individuabili nella normativa recentemente introdotta dal citato articolo 7-bis del decreto-legge n. 93 del 2013.

L'articolo 6 impone a entrambe le Parti l'obbligo di prestare agli agenti dell'altra Parte, nell'esercizio della loro funzione, le stesse protezioni e assistenza riservate ai propri agenti.

L'Accordo specifica quindi le dinamiche connesse alla responsabilità civile (articolo 7) e penale (articolo 8) nonché al rapporto di lavoro (articolo 9).

La risoluzione delle controversie tra i due Paesi in merito all'interpretazione o all'attuazione dell'Accordo avverrà tramite negoziati e consultazioni tra le Parti (articolo 10).

L'organizzazione e la pianificazione delle operazioni congiunte saranno stabilite d'intesa tra le autorità competenti, attraverso specifici protocolli che ne definiranno i dettagli. Per la redazione di tali protocolli sono stati individuati:

per il Dipartimento della pubblica sicurezza italiano: il Servizio cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale;

per la Direzione della cooperazione internazionale francese: l'Ufficio dell'Unione europea (articolo 11).

Sotto il profilo finanziario, il testo sancisce che, di norma, la Parte di desti-

nazione concederà agevolazioni attraverso proprie strutture abitative e mense di servizio agli agenti della Parte di invio per l'intera durata del servizio; la Parte di invio sosterrà le spese di trasferimento dei propri agenti e si farà carico delle loro retribuzioni e indennità di missione (articolo 12).

L'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda delle notifiche scritte, è concluso per un periodo di cinque anni ed è tacitamente rinnovabile per ulteriori cinque. Potrà essere emendato con il reciproco consenso delle Parti e potrà essere denunciato per iscritto in via diplomatica in qualsiasi momento.

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni)*

L'attuazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sotto indicati articoli.

Si premette che al personale dirigente delle Forze di polizia è stata applicata, ai fini del calcolo della relativa diaria, la tabella b – gruppo III; al personale appartenente ai ruoli direttivi (funzionari) delle Forze di polizia la tabella b – gruppo IV. Al riguardo, si fa presente che non viene specificato il grado o la qualifica più puntualmente (quale colonnello o vice questore aggiunto) in quanto ininfluyente ai fini dell'individuazione del gruppo di appartenenza.

Il coefficiente di lordizzazione è individuato in 1,58 in base alla fascia di reddito del personale direttivo e dirigente che è superiore al limite previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 12 del 10 marzo 2010.

Articolo. 2. Pattugliamento e operazioni congiunte.

Al fine di potenziare la collaborazione di polizia, con lo scopo di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica, si stima di dover pattugliare ed effettuare operazioni congiunte in sei località francesi, di volta in volta individuate, ove è prevista una particolare affluenza di cittadini italiani, utilizzando due unità di personale delle Forze di polizia con qualifica direttiva o equiparata per venti giorni. L'individuazione del numero di località è dettata dall'esperienza maturata negli anni precedenti, in cui si è verificata un'affluenza di cittadini in media in un numero massimo di sei località del territorio. Il calcolo dei costi di seguito riportato viene effettuato in base al criterio di ripartizione degli oneri stabilito all'articolo 12 dell'Accordo.

Calcolo della diaria giornaliera: tabella b Francia (gruppo IV) euro 123,79; ridotta del 20 per cento euro 99,03; ridotta di tre quarti, in quanto il vitto e l'alloggio vengono corrisposti dal Paese ospitante ai sensi dell'articolo 12, euro 24,76:

diaria giornaliera (24,76 x 20 giorni x 2): euro 990,40;

biglietti aerei di andata e ritorno (A/R): euro 2.200;

maggiorazione 5 per cento biglietti aerei: euro 110.

Totale per una località: euro 3.300,40.

Totale per sei località: euro 19.802,40.

Il costo del biglietto aereo è determinato sulla base di un prezzo medio delle tratte corrispondenti alle località più probabili di destinazione (Lourdes, Cannes eccetera).

Contestualmente, si prevede l'accoglimento di due dipendenti della polizia francese per venti giorni, relativamente ai quali si quantificano i seguenti costi di vitto e alloggio a carico dell'Italia, in virtù dell'articolo 12 dell'Accordo:

oneri di vitto: 2 euro a colazione e 7 euro a pranzo presso le mense della Polizia di Stato, 25 euro per la cena presso un esercizio convenzionato (34 x 20 x 2): euro 1.360;

oneri di alloggio: spese di lavanderia e pulizia giornaliera euro 15,49 (15,49 x 20 x 2): euro 619,60.

Totale per località: euro 1.979,60.

Totale per sei località: euro 11.877,60.

Si precisa che non vi saranno altri costi relativi agli alloggi in quanto i dipendenti stranieri saranno ospitati negli alloggi della Polizia di Stato (alloggi di servizio liberi o Scuole).

Coordinamento e pianificazione delle operazioni.

« Le Autorità competenti (...) possono concordare [coordinamento e pianificazione delle operazioni] pattugliamenti (...) ». Si precisa che trattasi di attività programmatica diversa da quanto previsto agli articoli 2, 10 e 11, in quanto riguardante solo la pianificazione delle specifiche attività di pattugliamento in ciascuna località e non « l'organizzazione delle operazioni congiunte (...) attraverso specifici protocolli (...) condizioni di svolgimento (...) poteri degli agenti (...) condizioni di impiego di armi » e la risoluzione di controversie di cui all'articolo 10. Infatti alle riunioni di cui trattasi partecipa personale di qualifica direttiva mentre alle riunioni indicate agli articoli 10 e 11 partecipa personale dirigente.

L'impegno previsto inerente alle misure necessarie a coordinare (articolo 2: « le Autorità (...) possono concordare ») specificamente l'attuazione di pattugliamenti e altre operazioni congiunte (l'esecuzione di tali pattugliamenti è descritta al paragrafo relativo all'articolo 2) in cui gli agenti di uno Stato partecipano a operazioni di polizia nel territorio dell'altro Stato, si concretizza mediante l'invio in missione di due unità di personale direttivo della Polizia di Stato o equiparato per sette giorni in sei località francesi di volta in volta individuate in base all'affluenza di cittadini del proprio Paese, con i seguenti oneri:

calcolo della diaria giornaliera: tabella b Francia (gruppo IV) euro 123,79; ridotta del 20 per cento euro 99,03; ridotta di un terzo euro 66,02; oneri giornalieri (66,02-51,65) euro 14,37; lordizzazione eccedenza di 51,65 (14,37 x 1,58) euro 22,71; ritenute (32,70 per cento della quota lordizzata) euro 7,42; totale diaria giornaliera per singolo operatore: euro 73,45;

albergo (6 notti x 2 x 125): euro 1.500;

diaria giornaliera (73,45 x 2 x 7 giorni): euro 1.028,30;

biglietti aerei A/R x 2 operatori: euro 2.200;

maggiorazione 5 per cento biglietti aerei: euro 110.

Totale per una località: euro 4.838,30.

Totale per sei località: euro 29.029,80.

Si precisa che gli oneri relativi ad alloggio e vitto non sono sostenuti dalla Francia, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, in quanto le località di destinazione di tali specifiche missioni, diversamente dalle missioni per pattugliamenti, non presentano disponibilità di adeguati alloggi e mense di servizio.

Il coefficiente di lordizzazione è individuato in base alla fascia di reddito del personale direttivo, che è superiore al limite previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 12 del 10 marzo 2010.

Il costo del biglietto aereo è determinato sulla base di un prezzo medio delle tratte corrispondenti alle località più probabili di destinazione (Lourdes, Cannes eccetera).

Contestualmente, si prevede l'accoglimento di due dipendenti della polizia francese, per sette giorni, relativamente ai quali si quantificano i seguenti costi di vitto e alloggio a carico dell'Italia in virtù dell'articolo 12 dell'Accordo:

oneri di vitto: 7 euro a pranzo presso le mense della Polizia di Stato, 25 euro per la cena presso esercizio convenzionato (32 x 7 x 2): euro 448;

albergo (6 notti x 2 x 125): euro 1.500.

Totale per località: euro 1.948.

Totale per sei località: 11.688.

I costi del vitto sono calcolati sulla base dei prezzi applicati ai dipendenti del personale civile per l'accesso alla mensa non obbligatoria. Per la cena, considerato che la maggior parte delle mense non fornisce pasti serali, si è calcolato un prezzo medio applicato dagli esercizi convenzionati con l'amministrazione, per l'erogazione di pasti al personale che si reca in servizio di ordine pubblico ovvero ai corsisti delle scuole e degli istituti di istruzione della Polizia di Stato.

Tipologia della spesa dell'articolo 2:

oneri autorizzati: euro 0;

oneri valutati: euro 72.397,80;

totale: euro 72.397,80.

Articoli 10 e 11.

Le Parti prevedono di tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare l'esecuzione dell'intero Accordo (come ad esempio l'individuazione delle sei località) e regolare eventuali controversie. Si

tratta di attività diversa da quella indicata alla voce « Coordinamento e pianificazione delle operazioni » di cui all'articolo 2.

Si prevedono due riunioni l'anno che si terranno una in Italia e una in Francia; la delegazione italiana sarà composta da tre componenti con qualifica di dirigente appartenenti ai ruoli delle Forze di polizia o equiparati; la durata delle riunioni sarà di tre giorni.

Calcolo della diaria giornaliera: tabella b Francia - Parigi (gruppo III) euro 157,94; ridotta del 20 per cento euro 126,35; ridotta di tre quarti euro 31,59 in quanto il vitto e l'alloggio vengono corrisposti dal Paese ospitante ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo.

La riunione a Parigi avrà i seguenti oneri:

delegazione italiana inviata in Francia:

diaria giornaliera (31,59 x 3 x 3): euro 284,31;

biglietti aerei A/R: euro 3.300;

maggiorazione 5 per cento biglietti aerei: euro 165.

Totale: euro 3.749,31.

La riunione in Italia, che prevede la partecipazione di tre delegati per tre giorni, avrà i seguenti oneri:

oneri di alloggio: spese di lavanderia e pulizia giornaliera euro 15,49 (15,49 x 3 x 3): euro 139,41;

oneri di vitto (euro 32 a persona di cui a pranzo euro 7 presso la mensa e a cena euro 25 presso ristorante convenzionato, per 2 giorni più la cena pari ad euro 25 relativa al giorno di arrivo): $32 \times 3 \times 2$ giorni = 192 + 75 per le cene: euro 267;

pausa caffè per sei persone (tre italiani e tre ospiti): euro 100;

colazioni di lavoro per 6 persone: euro 400.

Totale: euro 906,41.

Tipologia della spesa degli articoli 10 e 11:

oneri autorizzati: euro 500;

oneri valutati: euro 4.155,72;

totale: euro 4.655,72.

Si precisa che il costo della mensa coincide con il prezzo praticato al personale civile per la mensa obbligatoria e che la pausa caffè e la colazione di lavoro sono calcolati in base ai prezzi di mercato. Non è stata calcolata la colazione poiché viene offerta la pausa caffè.

Oneri complessivi dell'Accordo.

L'onere totale derivante dall'Accordo ammonta a euro 77.053,52, arrotondato a euro 77.054, a decorrere dall'anno 2015. Di questi, euro 76.554 hanno natura di onere valutato ed euro 500 di onere autorizzato. Per la copertura finanziaria dell'importo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ai fini della clausola di salvaguardia in caso di scostamento dell'onere si utilizzerà il Programma 3.1 « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della Missione 3 « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. — ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'Accordo, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all'esigenza di sviluppare nuovi strumenti di cooperazione operativa tra le forze di sicurezza interna dei rispettivi Stati. L'obiettivo che l'Accordo si pone è realizzare una più stretta cooperazione bilaterale di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché per prevenire la commissione di reati, in un contesto internazionale estremamente delicato.

La collaborazione è fondamentale per la sicurezza e il benessere della comunità internazionale. La Repubblica italiana e quella francese avvertono la necessità di rafforzare la collaborazione transfrontaliera esistente attraverso lo sviluppo di sinergie anche nel settore, prettamente operativo, dell'organizzazione di servizi congiunti. L'Accordo mira a rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia in materia di contrasto della commissione dei reati e di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza rendendola più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi.

Al fine di conseguire i predetti obiettivi, le Parti si impegnano a cooperare attraverso l'esecuzione di operazioni e servizi di polizia congiunti, pianificando mirate strategie di intervento.

L'Accordo mira a proseguire l'attività dei cosiddetti commissariati europei. Tali servizi, svolti senza armi tra il 2008 e il 2011 da personale di polizia dei due Paesi sulla base di un'intesa tecnica sottoscritta nel 2008, sono stati interrotti nel 2012 a causa dei rischi derivanti dall'assenza di armamento e dall'impossibilità di disporli diversamente per la mancanza di una normativa comune applicabile.

A livello internazionale tale aspetto, ma più in generale quello complessivo delle cosiddette operazioni congiunte, è disciplinato dalle decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2008/615/GAI del 23 giugno 2008 (cosiddetta Decisione Prüm) e 2008/616/GAI del 23 giugno 2008, (cosiddetta decisione di attuazione del Trattato di Prüm), che, com'è noto, sono direttamente esecutive.

L'Accordo si pone l'obiettivo di creare uno specifico strumento giuridico per regolamentare tale forma di collaborazione operativa, riprendendo nel contenuto, limitatamente alle parti relative alle operazioni congiunte, la medesima disciplina giuridica prevista dalle citate decisioni del Consiglio dell'Unione europea.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Nel quadro normativo nazionale le operazioni congiunte sono espressamente previste dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione al Trattato di Prüm, con la quale il Parlamento ha autorizzato il

Presidente della Repubblica a ratificare l'atto internazionale. Agli articoli 22 e 23 la citata legge disciplina gli aspetti pratici di tale forma di cooperazione — prevista dagli articoli 24 e seguenti del Trattato di Prüm — riconoscendo agli operatori di polizia stranieri impegnati in tali operazioni sul territorio nazionale lo *status* di agente di pubblica sicurezza e quello di agente di polizia giudiziaria, autorizzando il porto d'armi ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1990 e fissando criteri in ordine all'uso delle armi (solo per legittima difesa) e alla facoltà di intervento.

Recentemente l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha previsto la possibilità di disporre operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia, disciplinando alcuni aspetti pratici connessi al loro svolgimento sul territorio nazionale (attribuzione di qualifiche pubbliche agli agenti stranieri impegnati in tali attività, porto e uso delle armi, altro).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'Accordo non incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'Accordo.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e, comportando oneri ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, è necessaria una legge di autorizzazione alla ratifica.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'Accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *h)*, della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'Accordo non confligge con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono, allo stato, progetti di legge all'esame del Parlamento riguardanti tale argomento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che sussistano giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. — CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'Accordo è compatibile con l'ordinamento europeo in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di polizia, riservata alle competenze nazionali. Nel preambolo dell'atto viene fatto richiamo ai seguenti atti internazionali ed europei che trattano e disciplinano le operazioni congiunte:

trattato relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare ai fini della lotta contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, firmato a Prüm il 27 maggio 2005;

decisione del Consiglio dell'Unione europea 2008/615/GAI del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare ai fini della lotta contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera;

decisione del Consiglio dell'Unione europea 2008/616/GAI del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione del Consiglio dell'Unione europea 2008/615/GAI del 23 giugno 2008.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione in materia.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'Accordo tiene conto degli strumenti giuridici di collaborazione già esistenti in ambito internazionale in materia di cooperazione transfrontaliera e in particolare delle decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del 23 giugno 2008.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da rilevare al riguardo.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da rilevare.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Intese atte a regolamentare la cooperazione di polizia sono stipulate anche da altri Stati membri.

PARTE III. — ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene inoltre effettuato un rinvio generico alla

legislazione nazionale vigente, quale cornice entro la quale devono muoversi tutte le attività previste dall'Accordo medesimo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'Accordo dà attuazione, sul piano bilaterale, allo strumento delle operazioni congiunte, recentemente introdotto nel nostro ordinamento dal citato articolo 7-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sussistenti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sussistenti.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistenti.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti normativi attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I — CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI
REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'Accordo si ispira alle operazioni congiunte, previste — tra le altre forme di cooperazione internazionale di polizia — sia dal cosiddetto « Trattato di Prüm », che dalle decisioni del Consiglio dell'Unione europea note come « decisioni Prüm », ossia le decisioni 2008/615/GAI e 2008/615/GAI del 23 giugno 2008.

Con l'articolo 7-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il nostro ordinamento si è comunque dotato di questo prezioso strumento, statuendo la possibilità di disporre operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia, com'è appunto il caso dell'Accordo bilaterale con la Francia. Nel prevederle, la norma citata disciplina alcuni aspetti pratici connessi al loro svolgimento sul territorio nazionale (attribuzione di qualifiche pubbliche agli agenti stranieri impegnati in tali attività, porto e uso delle armi, altro).

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo è quello di incrementare la cooperazione bilaterale di polizia, rendendola più moderna, efficiente e aderente alle reciproche esigenze di sicurezza.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Nell'Accordo sono disciplinate le modalità di attuazione della collaborazione. L'atto rimanda in ogni caso alla redazione di specifici protocolli operativi a cura delle amministrazioni competenti alla sua applicazione, per la definizione, di volta in volta, delle condizioni di svolgimento, segnatamente in ordine ai poteri degli agenti e alle particolari condizioni di impiego di armi, munizioni e attrezzature.

Gli indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi che l'Accordo persegue saranno rappresentati dal numero dei servizi che verranno svolti, alla luce dell'utilità e dell'efficienza, anche in termini preventivi, che essi garantiranno.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari dei principali effetti dell'Accordo in materia di sicurezza sono i rispettivi Ministeri dell'interno e i cittadini di entrambi i Paesi.

SEZIONE II — PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

I negoziati per la definizione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra i rappresentanti del Ministero dell'interno della Repubblica italiana e del Ministero dell'interno della Repubblica francese hanno avuto inizio nel 2012. Il testo pattizio, condiviso dalle Parti, è stato firmato a Lione il 3 dicembre 2012.

SEZIONE III — VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

È stata valutata l'opzione zero ma non è stata ritenuta congrua in quanto l'Accordo mira a rafforzare la cooperazione in materia di polizia, in assenza di altro analogo accordo con la Francia.

SEZIONE IV — OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Per le specifiche finalità dell'intervento, a livello internazionale, non sono state ravvisate scelte alternative, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte, in quanto l'Accordo ricalca analoghi accordi stipulati con altri Paesi che hanno già dimostrato, nella pratica, la piena efficacia.

La stipulazione dell'Accordo è stata, pertanto, ritenuta la soluzione ottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

SEZIONE V — GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta comporta vantaggi netti per gli omologhi organismi dei due Paesi, destinatari diretti

dell'Accordo. Quest'ultimo definisce un quadro normativo preciso e adeguato entro il quale sviluppare la specifica attività di cooperazione bilaterale nel settore della sicurezza. L'Accordo presenta altresì vantaggi per i cittadini dei due Paesi, in relazione alle finalità connesse al rafforzamento della sicurezza.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni attualmente prevedibili che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'amministrazione in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo sono specificamente indicati nell'articolo 3 del disegno di legge, relativo alla copertura finanziaria.

SEZIONE VI — INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio — che attiene prioritariamente alla materia della sicurezza pubblica — potrà incidere positivamente sul mercato, soprattutto sotto il profilo della competitività, in relazione agli attesi riflessi positivi connessi al rafforzamento della cooperazione bilaterale nel contrasto della criminalità.

SEZIONE VII — MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti preposti all'applicazione dell'Accordo sono:

per la Repubblica italiana: il Ministero dell'interno — Dipartimento della pubblica sicurezza;

per la Repubblica francese: il Ministero dell'interno — Direzione della cooperazione internazionale.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

L'Accordo non prevede particolari forme di informazione e pubblicità.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'interno seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta, tramite i propri uffici interessati, delle attività espletate.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'Accordo potrà essere emendato con il consenso reciproco delle Parti. Sulla base degli ottimi e frequenti contatti con le autorità francesi, si valuteranno i risultati conseguiti con lo svolgimento dei servizi congiunti disposti ed eventualmente si individueranno, laddove necessari, i correttivi per migliorare l'efficacia della cooperazione.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero dell'interno si procederà alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto prioritariamente dei risultati conseguiti e degli esiti delle riunioni tra esperti che si svolgeranno, su base di reciprocità, nei due Paesi per migliorare l'efficacia della cooperazione.

L'Accordo stesso prevede, infatti, la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni per valutare lo sviluppo della cooperazione e promuoverne l'efficacia.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 76.554 a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 500 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

**TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

E

**IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA
FRANCESE**

**IN MATERIA DI COOPERAZIONE BILATERALE
PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CONGIUNTE DI
POLIZIA**



Il Ministro dell'Interno della Repubblica italiana (di seguito "la Parte italiana")

e

il Ministro dell'Interno della Repubblica francese (di seguito "la Parte francese"),

insieme denominati "le Parti";

INTENZIONATI a promuovere tutte le iniziative bilaterali volte a contribuire al miglioramento della sicurezza interna dei rispettivi Stati;

AL FINE di rinforzare la sicurezza nelle rispettive aree turistiche durante i periodi di alta affluenza e in generale nei rispettivi Stati in occasione di avvenimenti di grande richiamo;

ALLO SCOPO di facilitare la realizzazione di missioni di pubblica sicurezza e di assistenza ai cittadini dei rispettivi Paesi,

FERMAMENTE DECISI a sviluppare nuovi strumenti di cooperazione operativa tra le forze di sicurezza interna dei rispettivi Stati e tenendo a mente, a tal fine, gli strumenti giuridici di cooperazione del Trattato relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare ai fini della lotta contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, firmato a Prüm il 27 maggio 2005, della Decisione del Consiglio dell'Unione europea 2008/615/GAI del 23 giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare ai fini della lotta contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera e della Decisione del Consiglio dell'Unione Europea 2008/616/GAI del 23 giugno 2008 relativa all'attuazione della Decisione 2008/615/GAI;

convengono quanto segue:



Articolo 1 ***Autorità competenti***

Le Autorità competenti ai fini dell'applicazione del presente Accordo sono, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni:

- per la Parte italiana: il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
- per la Parte francese: la Direzione della Cooperazione Internazionale del Ministero dell'Interno.

Articolo 2 ***Ambito della cooperazione***

1. Al fine di potenziare la cooperazione di polizia, con lo scopo di mantenere l'ordine pubblico, la sicurezza e prevenire i reati, le Autorità competenti di cui all'articolo 1 possono concordare pattugliamenti ed altre operazioni congiunte in cui gli agenti di uno Stato partecipano ad operazioni di polizia nel territorio dell'altro Stato.
2. Ai fini del presente Accordo, per "agenti" si intende il personale appartenente alle amministrazioni competenti delle due Parti, impiegato in pattugliamenti ed altre operazioni congiunte.

Articolo 3 ***Modalità della cooperazione***

1. Gli agenti dello Stato di invio assistono gli agenti dello Stato di destinazione nell'esercizio delle loro funzioni, specialmente quando queste coinvolgono o interessano connazionali. Gli agenti dello Stato di invio operano sotto il controllo e, generalmente, in presenza di agenti dello Stato di destinazione.
2. In relazione all'impiego e all'organizzazione del servizio, gli agenti dello Stato di invio che partecipano ai pattugliamenti e alle altre operazioni congiunte sono soggetti alle istruzioni dell'Autorità competente dello Stato di destinazione.

Articolo 4 ***Uso di armi, munizioni e attrezzature***

1. Gli agenti dello Stato di invio che partecipano a pattugliamenti ed operazioni congiunte nel territorio dello Stato di destinazione, possono indossare l'uniforme nazionale e possono portare le armi, le munizioni e le attrezzature al cui uso sono autorizzati dalla legislazione dello Stato di invio, conformemente alle condizioni concordate con l'Autorità competente dello Stato di destinazione.
2. L'uso delle armi è consentito solo in caso di legittima difesa propria o altrui, ed è soggetto al rispetto del diritto dello Stato di destinazione.



Articolo 5
Uso di veicoli

Gli agenti dello Stato di invio che nel corso di operazioni congiunte utilizzano veicoli nel territorio dello Stato di destinazione sono soggetti alle stesse norme di circolazione stradale che si applicano agli agenti dello Stato di destinazione, anche per quanto concerne le regole di precedenza e eventuali prerogative di potere pubblico.

Articolo 6
Protezione e assistenza

Ciascuna Parte è obbligata a prestare agli agenti dell'altra Parte, nell'esercizio della loro funzione, la stessa protezione e assistenza riservata ai propri agenti.

Articolo 7
Responsabilità civile

1. Quando, nel quadro del presente Accordo, gli agenti di una Parte operano nel territorio dello Stato dell'altra Parte, la prima Parte è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento del servizio, conformemente al diritto dello Stato della Parte nel cui territorio operano.
2. Lo Stato della Parte nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1, risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.
3. La Parte i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio dello Stato dell'altra Parte, rimborsa integralmente a quest'ultima le somme da essa corrisposte alle vittime o ai loro aventi diritto.

Articolo 8
Responsabilità penale

Gli agenti che, nel quadro del presente Accordo, operano nel territorio dello Stato dell'altra Parte, sono equiparati agli agenti di quest'ultima in relazione ai reati che vengono perpetrati nei loro confronti o che essi commettono.

Articolo 9
Rapporto di lavoro

Gli agenti che, nel quadro del presente Accordo operano nel territorio dello Stato dell'altra Parte, restano soggetti alle norme del diritto del lavoro vigenti nel proprio Stato, in particolare in materia disciplinare.



Articolo 10
Risoluzione delle controversie

Le controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo saranno risolte tramite negoziati e consultazioni tra le due Parti.

Articolo 11
Applicazione dell'Accordo

1. Le operazioni congiunte saranno organizzate di intesa tra le Autorità competenti di cui all'articolo 1 attraverso specifici protocolli che ne definiranno anche le condizioni di svolgimento, segnatamente i poteri degli agenti e le particolari condizioni di impiego di armi, munizioni e attrezzature.
2. Alla redazione dei citati protocolli operativi provvederanno:
 - per il Dipartimento di Pubblica Sicurezza della Parte italiana: la Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia;
 - per la Direzione della Cooperazione internazionale della Parte francese: l'ufficio dell'Unione europea.

Articolo 12
Disposizioni di natura finanziaria

1. Il finanziamento della cooperazione prevista dal presente Accordo è a carico delle Parti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2. Di norma:
 - la Parte di destinazione concederà delle agevolazioni attraverso proprie strutture abitative e mense di servizio agli agenti della Parte di invio per l'alloggio e il vitto per l'intera durata del soggiorno;
 - la Parte d'invio sosterrà le spese di trasferimento dei propri agenti verso lo Stato di destinazione;
 - la Parte d'invio si farà carico della retribuzione e delle indennità di missione dei propri agenti.
3. Le Autorità competenti delle Parti concordano caso per caso le soluzioni adottate per l'alloggio e il vitto degli agenti dello Stato di invio nel territorio dello Stato di destinazione.

Articolo 13
Disposizioni finali


1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda delle notifiche scritte. Essa è conclusa per un periodo di cinque (05) anni ed è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di cinque (05) anni.
2. Esso potrà essere emendato con il consenso reciproco delle Parti. Gli emendamenti costituiranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore conformemente alle modalità indicate al paragrafo 1 del presente articolo.




3. L'Accordo potrà essere denunciato per iscritto in via diplomatica da ciascuna Parte in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto sessanta (60) giorni dopo la data di ricevimento della notifica dall'altra Parte.

Fatto a Lione il 3 dicembre 2012 in duplice copia, ciascuna in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Il Ministro dell'Interno
della Repubblica Italiana


Annalisa Cancelliere

Il Ministro dell'Interno
della Repubblica Francese


Jean-Louis Borloo



PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0031780